

La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA
Per i non iscritti, una copia L. 50 - Abbonamenti: Ordin. L. 1.500 - Sostenitore L. 5.000
Versamenti sul c/c postale numero 1/10663

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VII (nuova serie) - N. 9 - 15 Febbraio 1972

VIOLENZA, ANCORA VIOLENZA!

Presidi, professori: perché siano garantiti agli alunni lo svolgimento delle lezioni, ai docenti la possibilità di insegnare e la tutela della loro dignità professionale, a tutti la tutela della propria integrità fisica, avete a disposizione i necessari mezzi legali; usateli!

Studenti: non consentite che sparute minoranze di violenti, ciechi strumenti di lotta politica, distruggano la scuola!

Si impone l'autotutela

Ecco le disposizioni che la Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL, di fronte all'inerzia del Ministro della P.I., ha impartito agli iscritti al sindacato:

I Segretari Provinciali e i Segretari Comunali del SISME-CISNAL provvedano ad assumere e far assumere le seguenti iniziative:

1) nell'ambito scolastico: sia pretesa l'applicazione rigorosa del regolamento di disciplina scolastico;

2) sempre nell'ambito scolastico: provvedimenti disciplinari esemplari siano richiesti nei confronti degli alunni che si rendano colpevoli di atti di turbativa o di violenza;

3) nell'ambito extra-scolastico:

a) si inviino denunce alla Magistratura contro tutti coloro che, nell'esercizio della funzione scolastica omettano di reagire all'opera distruttiva;

b) si denunciino alla Magistratura gli autori di atti di violenza che possano configurarsi come veri e propri reati.

Mentre si invitano i nostri dirigenti e gli iscritti tutti al SISME-CISNAL ad agire con la massima energia, si richiama l'attenzione di tutti sulla assoluta necessità che sia data la massima diffusione non solo alle iniziative di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), ma anche e soprattutto alle motivazioni politiche di dette iniziative.

Le motivazioni politiche delle nostre iniziative (che poggiano sulla qualificazione di « regime di violenza » da noi attribuito all'attuale stato di cose, e dalla constatazione che tutti noi della scuola — presidi, professori, alunni — siamo tutti vittime di tale situazione) sono quelle che troverete illustrate:

a) nella lettera inviata in data 7 gennaio al Ministro della P.I. (pubblicata su « Scuola Nazionale » del 15 gennaio 1971);

b) nell'articolo « I polli di Renzo » (apparso su « Scuola Nazionale » del 15 dicembre 1971);

c) nell'articolo « A cavallo della tigre » (apparso su « Scuola Nazionale » del 15 gennaio 1972).

Si resta in attesa di notizie attorno alle iniziative che i Segretari Provinciali e i Segretari Comunali del SISME-CISNAL andranno a prendere.

E' ACCADUTO A ROMA

In nome della democrazia

Il sostituto procuratore della Repubblica, dott. Carlo Santoloci, ha emesso ordine di cattura contro i fratelli Enrico e Alfredo Pandolfi, i quali, sabato scorso, hanno aggredito il preside dell'istituto "Enrico Fermi" prof. Carlo Alberto Tiberio. Alfredo Pandolfi fu arrestato subito dopo l'incidente; il fratello Enrico è tuttora ricercato. Il magistrato, contestando ai due giovinastri i reati di altraggio e lesioni personali, li ha anche accusati di rapina aggravata in relazione alla scomparsa della macchina fotografica (una "Exacta" del valore di circa centomila lire) che il preside aveva con sé al momento dell'aggressione.

Molte persone, secondo l'accusa, hanno visto l'oggetto nelle mani di Enrico Pandolfi mentre fuggiva.

L'incidente avvenne quando un gruppo di comunisti stava raccogliendosi nel cortile della scuola.

I marxisti videro il preside che faceva fotografie; allora i due fratelli Pandolfi (uno dei quali, Alfredo, ex-allievo dell'istituto) gli si avvicinarono e gli intimarono di

consegnare loro la macchina fotografica. Il preside rifiutò e, secondo l'accusa, la macchina gli fu strappata dalle mani; con lo stesso oggetto fu violentemente colpito.

Ieri il dott. Carlo Santoloci ha voluto interrogare Alfredo Pandolfi, che fu arrestato sabato scorso.

I reati contestati, come dicevamo, sono oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, per "aver offeso l'onore e il prestigio del preside prof. Carlo Alberto Tiberio e dell'insegnante ordinario di educazione fisica, prof. Marco Nicoletti, a causa e nell'esercizio delle loro funzioni, colpendoli con pugni, con calci e con spintoni e scagliando inoltre a terra il secondo", rapina aggravata, perché "in concorso tra loro ed agendo riuniti, nel corso dell'agitazione sopra indicata, per procurarsi un ingiusto profitto si impossessavano di una macchina fotografica marca "Exacta" del valore di circa lire centomila e della pellicola nella stessa inserita, che sottraevano al preside dell'istituto, prof. Carlo Alberto Tiberio, colpendo lui e l'insegnante ordinario

di educazione fisica, prof. Marco Nicoletti, accorso in suo aiuto, con pugni, con calci e con spintoni e scagliando inoltre a terra il secondo"; lesioni personali, guaribili rispettivamente in 7 e 8 giorni al preside dell'istituto e al professore di educazione fisica.

Gravi incidenti, provocati dagli attivisti comunisti, si sono verificati anche al liceo "Virgilio", ove il preside è stato costretto a chiamare la polizia per fare allontanare numerosi agitatori marxisti estranei alla scuola.

Fuori del Virgilio quattro comunisti hanno lanciato alcuni sassi contro un'auto del primo distretto di polizia, mandando in frantumi il parabrezza e ferendo un agente. I quattro sono stati inseguiti e fermati. Al termine degli accertamenti un comunista del "Virgilio", del quale sono state rese note soltanto le iniziali del nome, S.T. è stato arrestato per oltraggio e violenza a pubblico ufficiale e successivamente trasferito al carcere. Gli altri tre teppisti sono stati denunciati a piede libero.

**Presidi
Professori
Studenti
Famiglie:
non
abbiate
paura
di
avere
coraggio!**

Riordinamento Ministero P. I.

Dopo un'attenta lettura e un particolareggiato e minuzioso esame dello « Schema di Decreto del Presidente della Repubblica concernente il riordinamento del Ministero della Pubblica Istruzione », siamo costretti ad esprimere globalmente un giudizio più negativo che positivo.

Il Decreto, che è stato formulato durante la Presidenza dell'on. Saragat e che non è stato trasmesso (almeno finora) alle Organizzazioni Sindacali, è stato invece inviato, perché esprimano il loro parere, ai Consigli Regionali.

La prima cosa che balza agli occhi di chi lo legge per la prima volta è lo straordinario numero delle Direzioni Generali in cui dovrebbe articolarsi il Ministero della Pubblica Istruzione: ben tredici. Si sarebbe tentati di fare della facile ironia sul numero 13, che porta iella (efficacissimo termine romanesco), ma, riflettendoci meglio, si rinuncia all'ironia, pensando che peggio di come vanno le cose alla Minerva non potrebbero in alcun modo andare...

Ecco i nomi delle Direzioni Generali e il numero delle Divisioni per ciascuna di esse:

1) Direzione Generale della programmazione e del coordinamento, con quattro divisioni e una Segreteria;

2) Direzione Generale del personale amministrativo, con quattro Divisioni;

3) Direzione Generale del personale direttivo e insegnante, con cinque Divisioni;

4) Direzione Generale della formazione e dell'aggiornamento del personale, con tre Divisioni;

5) Direzione Generale degli ordinamenti scolastici e della sperimentazione, con tre Divisioni;

6) Direzione Generale dei mezzi e delle tecnologie, con cinque Divisioni;

7) Direzione Generale del diritto allo studio e dell'educazione permanente, con quattro Divisioni;

8) Direzione Generale dell'educazione pre-scolastica, con quattro Divisioni;

9) Direzione Generale del personale universitario, con quattro Divisioni;

10) Direzione Generale degli ordinamenti universitari e della ricerca scientifica, con cinque Divisioni;

11) Direzione Generale della scuola non statale, con due Divisioni;

12) Direzione Generale dei beni librari e delle Accademie, con cinque Divisioni e una Segreteria;

13) Direzione Generale dei beni archeologici, artistici, ambientali e monumentali, con sei Divisioni e una Segreteria.

Come si può facilmente rilevare dalla semplice lettura delle denominazioni date alle tredici Direzioni Generali, ci troviamo di fronte alla difficile differenziazione di alcune di esse (come, ad esempio, la quarta, la quinta, la sesta e la settima) e al pesante lavoro affidato a qualche altra, come la terza, che dovrebbe avere il « compito di provvedere agli affari concernenti il reclutamento e lo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola primaria e secondaria, compresi gli istituti d'arte e i licei artistici, nonché del personale direttivo dei convitti nazionali e degli educandi femminili dello Stato e delle maestre istitutrici degli educandi stessi... », alla

determinazione degli organici del personale ».

La materia riguardante gli organici di tutto il personale suddetto è affidata ad una sola Divisione (la terza) e tutti gli affari concernenti lo stato giuridico dello stesso personale (scuola primaria, media e secondaria di ogni tipo) sono devoluti ad un'altra Divisione (la quarta). Il compilatore o i compilatori di questo Schema di Decreto non si sono accorti che il lavoro che dovranno svolgere queste due Divisioni sarà superiore, per mole e per importanza, a quello di tutte le altre Direzioni Generali messe insieme, escluse, forse, le due destinate al personale e agli ordinamenti universitari!

Più accettabili, a nostro modo di vedere, sono le innovazioni apportate dal Capo II del Decreto in esame, che si intitola « Amministrazione Periferica » e il cui Titolo II riguarda il decentramento dei servizi del Ministero della Pubblica Istruzione. La più importante di tali innovazioni è la istituzione del Sovrintendente Scolastico (regionale o interregionale), al quale il Decreto assegna funzioni di controllo e di coordinamento dell'attività dei Provveditori agli Studi, che restano a capo dell'amministrazione scolastica della Provincia.

A parte il fatto che la creazione di un'Autorità scolastica regionale (resa, del resto, inevitabile dalla creazione delle Regioni) contribuisce a fare aumentare, come noi avevamo facilmente previsto, gli uffici statali e, di conseguenza, le lungaggini burocratiche, non possiamo non approvare incondizionatamente il fatto che il Decreto sancisca, senza mezzi termini e senza alcuna concessione alla demagogia imperante, che il supremo regolatore della scuola, nel territorio di sua competenza è il Sovrintendente Regionale, cui sono devoluti tutti i poteri del Ministero della Pubblica Istruzione.

Contro questa parte dello Schema di Decreto (art. 21 - Attribuzioni del Sovrintendente Scolastico) sono insorti tutti i tromboni del centro-sinistra in una riunione tenuta il 13 gennaio a Firenze, nella quale gli assessori alla Pubblica Istruzione di quasi tutte le Regioni a statuto ordinario hanno espresso il loro parere contrario, reclamando per le Regioni più ampi poteri deliberanti nel campo scolastico, interpretando in maniera faziosa gli articoli 117 e 118 della Costituzione, scambiando, cioè, le attribuzioni di carattere amministrativo con quelle di carattere legislativo.

Non ci stancheremo mai di ripetere che, se i regionalisti fossero stati in buona fede quando hanno affermato che l'istituzione delle Regioni non avrebbe incrinato minimamente l'unità della Repubblica Italiana, non dovrebbero oggi gridare come ranocchie arrochite, se un Decreto Legge riafferma il principio sacrosanto che, in un campo così delicato e importante qual è quello della Scuola, il potere legislativo debba essere affidato allo Stato e soltanto allo Stato.

E ciò non soltanto per un principio di carattere generale, riguardante l'unità degli italiani, ma anche e soprattutto per considerazioni di carattere pratico. Se la facoltà di legiferare fosse, anche in piccola parte, trasferita dallo Stato alle Regioni, si potrebbero creare delle notevoli disparità fra i cittadini delle Regioni più ricche e quelle delle Regioni più povere, con tanti saluti all'art. 3 della Costituzione...

Paride De Bella

Iniziativa del SISME - CISNAL

Ministro della Pubblica Istruzione
On.le Riccardo MISASI
Viale Trastevere

ROMA

Legge corsi abilitanti (Legge 6 dicembre 1971 n. 1070).

La scrivente Segreteria, dopo un attento esame della legge numero 6 dicembre 1971 n. 1074, sui corsi abilitanti e sulla immissione in ruolo, rilevate le esigenze degli insegnanti e dei laureati in economia e commercio e dei diplomati laureatisi in lingue e lettere straniere, chiede che si tenga conto nella stesura del Decreto Ministeriale previsto dall'art. 1 al comma 7° delle istanze qui sotto riportate.

Laureati in economia e commercio.

Si chiede che i laureati in economia e commercio possano frequentare i corsi abilitanti per matematica ed osservazioni scientifiche. Infatti il loro titolo di studio è ritenuto valido per detto insegnamento se conseguito entro il febbraio dell'anno 1970. A partire dal giugno dello stesso anno non è più ritenuto valido. Questa discriminazione, iniqua, che trova il suo fondamento nel D.P.R. 21 novembre 1966 n. 1268, non giova senza altro agli interessi della Scuola. Infatti, i laureati in economia e commercio devono sostenere diversi esami di matematica e statistica: ne risulta una preparazione professionale ben superiore a quella di altre lauree considerate idonee all'insegnamento.

L'osservazione che la cattedra nella scuola media non si riferisce solo a "matematica" ma a "matematica ed elementi di scienze naturali" e che per le "scienze naturali" i laureati in economia e commercio non hanno una specifica preparazione, perde molto del suo valore in considerazione delle nuove modalità di assunzione del personale insegnante. Infatti il CORSO ABILITANTE, di per sé offre una possibilità di verifica della preparazione e della attitudine all'insegnamento del candidato ben diversa e determinante che quella garantita dalla normale abilitazione.

D'altronde, in un recente telegramma ministeriale si è già provveduto a riconoscere un valore alla laurea in economia e commercio, con la raccomandazione fatta dal Ministro ai Presidi di tenere in particolare considerazione per eventuali supplenze i laureati in economia e commercio. Ci pare doveroso riconoscere a questi laureati il diritto all'insegnamento di matematica.

Diplomati, laureatisi in lingue straniere.

Attualmente, i laureati in lingue straniere, possono insegnare lettere nelle scuole medie a condizione che abbiano frequentato un liceo od un istituto magistrale. I laureati provenienti da istituti tecnici invece non possono insegnare lettere, non offrendo il loro diploma garanzie sufficienti (a parere del legislatore) per tale insegnamento.

In considerazione delle nuove tecniche di reclutamento del personale insegnante (CORSI ABILITANTI) e della possibile verifica strutturale delle capacità didattiche e culturali del candidato, dal momento che il piano di studi superato nelle Università è identico per tutti i laureati in lingue (compresi esami di italiano e di latino), appare senza fondamento la discriminazione a seconda del tipo di scuola superiore frequentato.

Questa Segreteria, dietro ripetute richieste degli insegnanti e laureati interessati, chiede che tutti i laureati in lingue possano frequentare i corsi abilitanti per l'insegnamento delle lettere nelle scuole medie. Infatti la predetta discriminazione, operando su un ciclo di studi anteriore alla laurea, realizza una ipotesi contrastante con l'attuale criterio di valutazione dei titoli di studio superiori. Appare infatti incoerente un sistema che da un canto garantisce al diplomato la frequenza ad ogni

tipo di Università, per impedirgli d'altro canto l'accesso a quegli insegnamenti cui deve avere diritto in funzione degli studi compiuti.

On.le Riccardo MISASI
Ministro della Pubblica Istruzione
Viale Trastevere

ROMA

Proposte riguardanti i Corsi C.R. A.C.I.S.

Al fine di consentire un migliore funzionamento dei Corsi CRACIS e al fine di dare stabilità di lavoro agli insegnanti che prestano servizio presso tali corsi, ci permettiamo di proporre:

1) di estendere la nomina a tempo indeterminato anche ai suddetti insegnanti;

2) di disporre il pagamento dello stipendio per i mesi estivi per coloro che hanno prestato servizio nell'anno scolastico 1971-72.

Queste proposte nascono da alcune considerazioni che brevemente si permettiamo di esporle:

a) il personale insegnante presta servizio soltanto nel periodo 1 ottobre-31 maggio, il che comporta il mancato pagamento dello stipendio durante i mesi estivi. E' questa una ragione che allontana notevolmente gli insegnanti dal prestare servizio presso tali corsi, poiché una norma eccessivamente restrittiva e ingiusta li priva della possibilità di sostentamento per diversi mesi dell'anno e, in particolare, li pone in una condizione di inferiorità rispetto agli altri insegnanti che prestano servizio nelle normali scuole medie;

b) il personale dei corsi CRACIS svolge un'attività di eccezionale delicatezza ed importanza, poiché opera fra giovani di età di gran lunga superiore a quella degli alunni della scuola media (esempio corsi CRACIS per militari e per operai adulti) e quindi deve utilizzare metodologie, tecniche e didattiche di insegnamento particolare. Purtroppo non viene tenuto alcun conto delle difficoltà e dei disagi da superare da parte degli insegnanti;

c) il personale insegnante dei corsi CRACIS, a causa della instabilità del servizio, tende ad abbandonare l'attività che presta e a ricercare attività diverse, il che comporta, durante l'anno scolastico, continui cambiamenti di insegnanti, con danni notevoli per coloro che frequentano i corsi;

d) ragioni di giustizia impongono l'equiparazione degli insegnanti dei corsi CRACIS con quelli di libere attività complementari nel doposcuola e con gli assistenti alla pre-scuola ed alla interscuola, i quali percepiscono lo stipendio durante le vacanze estive.

On.le Ministero
della Pubblica Istruzione
Direzione Generale
dell'Istruzione Elementare
Viale di Trastevere

ROMA

Servizio antenuolo nella scuola popolare.

Alcuni Provveditori agli Studi non hanno riconosciuto agli effetti della legge n. 576 del 1970 il servizio prestato in corsi popolari di tipo C con orario di tre ore settimanali pur avendo gli insegnanti interessati ottenuto per il suddetto servizio la qualifica annuale.

Poiché il criterio adottato da codesto On.le Ministero riguardo ai corsi di scuola popolare è quello della riconoscibilità del servizio, anche se inferiore a cinque mesi, purché "corrispondente alla intera durata del corso", pare a questa Segreteria Nazionale del SINAIE-CISNAL che la conclusione dovrebbe essere analoga anche per il caso sopra prospettato di servizio inferiore all'orario minimo settimanale previsto dall'articolo 5 del D.L.C.P.S. n. 1599 del 1947, reso per l'intera durata del corso medesimo.

Al fine di eliminare ogni perplessità al riguardo, questa Segreteria Nazionale chiede che,

On.le Riccardo MISASI
Ministro della Pubblica Istruzione
Viale Trastevere

ROMA

Corsi abilitanti speciali e normali. (Legge 6 dicembre 1971, numero 1074).

Come è noto alla S.V. la legge sui Corsi Abilitanti prevede all'art. 5 "corsi speciali" per coloro i quali abbiano avuto l'incarico a tempo indeterminato.

Ci permettiamo farLe presente che il personale insegnante con nomina a tempo indeterminato che si iscriverà ai corsi, i quali si succederanno nel tempo, secondo l'anzianità di servizio, sarà numeroso. I "corsi speciali" naturalmente si protrarranno nel tempo e potrebbero concludersi dopo i corsi normali svolti per coloro che conseguiranno l'abilitazione stabilita dall'art. 1 della legge in oggetto.

Nel caso che questa ipotesi prospettata venisse a verificarsi, gli insegnanti a tempo indeterminato verrebbero a trovarsi in una netta condizione di inferiorità poiché avrebbero una anzianità di abilitazione minore di quella dei laureati senza nomina a tempo indeterminato.

Al fine di impedire discriminazioni e ingiustizie palesi, sarà opportuno che tutti i "corsi speciali" vengano ultimati prima della fine dei corsi abilitanti normali.

On.le Riccardo MISASI
Ministro della Pubblica Istruzione
Viale Trastevere

ROMA

Corsi serali presso I.T.I.S.

Ci giungono numerose proteste da parte del personale insegnante dei corsi serali presso I.T.I.S. per la C.M. n. 254 del 19 agosto 1971 relativa al trattamento economico agli insegnanti dei suddetti corsi che esplicano già insegnamento diurno.

E' necessario che la retribuzione delle ore di insegnamento avvenga in 18mi come avviene negli Istituti Professionali.

Si prega vivamente la S.V. di voler intervenire in merito al fine di evitare ingiustizie e discriminazioni.

ISERNIA

Su richiesta del Segretario Provinciale di Isernia, il Segretario Nazionale prof. De Bella ha inviato al Dr. Ugo Niutta, Capo di Gabinetto del Ministro P.I. il seguente telegramma:

Pregasi concedere esonero lezioni intero anno scolastico membri commissione incarichi supplenze richiesto Provveditorato Isernia sprovvisto personale idoneo a fine preparazione riordino materiale ufficio.

Sindacato nazionale MUSICISTI

Gli organi dirigenti del Sindacato Nazionale Musicisti comunicano quanto segue:

Con ininterrotta spinta eversiva i sindacati di estrema sinistra tentano che in ogni questione il fatto compiuto, la conquista realizzata attraverso la violenza di singoli o di gruppi sostituiscano le leggi vigenti.

E' chiaro anche al cittadino più ingenuo che tutto questo non si può più considerare democrazia, Stato di diritto, Riforma legittima per tutti, ma prepotenza, rivoluzione a cui la stragrande maggioranza dei cittadini interessati non partecipa, si rifiuta, ma troppo spesso subisce per l'assenza di giusta tutela da parte degli organi dello Stato. Siamo convinti che nel settore della Scuola, come nei settori aziendali, siffatto procedere implica pesanti fratture nella normalità del lavoro, nell'impegno produttivo, nello studio serio e proficuo, con danno inevitabile di tutti.

Dissentiamo da tali metodi, non perché siamo passatisti o reazionari, ma perché riconosciamo che solo nell'ordine, nel benessere di tutti i cittadini, anziché nel caos e nell'odio, è possibile mantenere ancora la cultura e l'arte italiana al suo alto livello di sempre.

Deploriamo le violenze di spauriti gruppi di insegnanti o di studenti con cui si tenta disperatamente di sottrarre al ministro per la P.I., in contrasto con tutte le norme vigenti la facoltà di scegliere e nominare ogni direttore di Conservatorio musicale. In conseguenza di quanto sopra, gli organi responsabili del Sindacato Nazionale Musicisti dichiarano ancora una volta di non avversare a priori alcuna legittima aspirazione delle categorie interessate.

Nel caso specifico della scelta dei direttori di Conservatori affermano decisamente:

1) ogni scelta di nominativi deve essere effettuata non da una minoranza, ma dalla totalità degli insegnanti componenti il Consiglio dei professori, attraverso libera, regolare votazione, fuori da minacce e da ricatti, possibilmente sotto il controllo di ispettori ministeriali;

2) tali eventuali scelte dovranno valere al ministro della P.I. come indicazione non vincolante. Il ministro avrà il dovere di valutarle caso per caso nel generale quadro degli indirizzi superiori e delle singole situazioni al fine di non provocare sperequazioni giuridiche, artistiche ed

economiche tra ambiente e ambiente, violazioni di diritti, palesi ingiustizie tra soggetto e soggetto che causano ricorsi al magistrato e danneggiano il quotidiano insegnamento;

3) ogni associazione, ogni partito sono liberi di farsi promotori presso il Parlamento di progetti di legge idonei a modificare l'assetto legislativo attuale. Quando i progetti saranno stati approvati li rispetteremo lealmente.

La Segreteria Nazionale

Recensioni

PARIDE DE BELLA: "Dalla guerra di Libia alla Marcia su Roma" - Quaderni di "Ricerche" - Via Valle Scivina, 8 - 00141 Roma, pagine 120.

Siamo lieti di annunciare la pubblicazione di questo libro, che, per i molti punti di somiglianza che il periodo storico trattato ha con gli avvenimenti odierni, susciterà certamente vivaci polemiche.

Poiché autore del volume è il Segretario Nazionale del SISME, ci asteniamo volutamente dal farne un commento.

Il libro sarà in vendita nelle librerie al prezzo di L. 2.000. Speciali facilitazioni verranno accordate ai colleghi che si rivolgeranno direttamente al professor De Bella - Via Gallia, 2 00183 Roma.

Corsi abilitanti

Da informazioni assunte presso il Ministero della P.I., risulta che il Decreto ministeriale di attuazione della legge 6-12-1971, n. 1074, non è stato ancora approntato.

MOVIMENTO MAGISTRALE 1972-73

SCADENZE:

Presentazione domanda e relativa documentazione: 20 marzo 1972 (al Provveditorato dal quale l'insegnante dipende come titolare). Fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il Movimento è pubblicato all'albo del Provveditorato entro il 31 maggio 1972.

Iniziativa del SINAIE

ove sia ritenuta esatta la conclusione sopra enunciata, vengano impartiti agli uffici provinciali gli opportuni chiarimenti e, in ogni caso, sollecita cortesemente di conoscere il pensiero di codesto On.le Ministero.

Distinti ossequi.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Unificazione sindacale

A seguito dell'invio del documento sulla unificazione sindacale da parte della Segreteria Nazionale dello SNAIE, il SINAIE ha così risposto:

16 gennaio 1972

Al Segretario Nazionale dello SNAIE
Sindacato Nazionale Autonomo Scuola Elementare

L'attento esame dei documenti trasmessici insieme alla nota n. 3154 del 20-12-1971 ha rivelato, ove si prescindano dal nostro atteggiamento di fondo a proposito della carriera e del trattamento economico derivante in sede di stato giuridico, che abbiamo creduto di dover ancorare — in rispondenza all'identità della funzione per tutto

l'arco del servizio — al principio dello stipendio unico, una notevole convergenza di obiettivi nell'azione del SINAIE-CISNAL e dello SNAIE.

Tale circostanza è non solo positiva ai fini dei risultati dell'azione sindacale, ma è anche confortante perché, pur non essendosi concertata una comune linea operativa, denota unità di intenti riguardo alle rivendicazioni a favore della categoria rappresentata.

Anche per il SINAIE-CISNAL, dunque, il problema dell'unità sindacale, nell'evidenza che il frazionamento delle forze è causa di sterile dispersione di energie e di un sempre più diffuso senso di sfiducia personale della scuola, è il più importante ed attuale.

Ciò affermiamo in tutta lealtà in un momento particolarmente favorevole al SINAIE-CISNAL che vede ogni giorno di più ingrossare le sue file per la confluenza in esse di quanti, convinti di aver aderito per il passato a sindacati liberi da ogni ipotesi massimalista, non approvano «l'unità» limitata dai trionfanti del frontismo e della lotta di classe. In ordine al processo di unifica-

zione avviato tra i sindacati aderenti alla CGIL, CISL e UIL ribadiamo quanto si è già avuto occasione di esprimere altre volte, cioè che la deliberata esclusione di ogni altro raggruppamento sindacale tende a realizzare una inammissibile forma di monopolio in contrasto col principio della libertà sindacale sancita dalla costituzione.

Tale processo, è inoltre, chiaramente sollecitato e strumentalizzato da forze politiche impegnate a realizzare un fronte unitario classista nel mondo del lavoro in generale e della scuola in particolare: a questo disegno corrispondono — come tutti abbiamo modo di constatare — il caos fomentato e alimentato con tutti i mezzi nelle scuole, l'avvilimento della classe insegnante, i tentativi di intimidazione contro i magistrati.

L'unità alla quale intendiamo riferirci è, invece, quella vera che abbracci tutte le organizzazioni sindacali della scuola attualmente esistenti e non ne escluda alcuna, affinché il nuovo organismo sia in grado di agire nell'esclusivo interesse della scuola e degli insegnanti.

A questo fine e in questa direzione il SINAIE-CISNAL è completamente disponibile.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Disposizioni ufficiali

INSEGNANTI TECNICO-PRATICI

Il SISME-CISNAL era ripetutamente intervenuto presso il Ministro on.le Misasi affinché si rendesse operante la legge 28 dicembre 1968. In base a tale legge, come è noto, gli insegnanti di applicazioni tecniche avevano ottenuto l'equiparazione giuridica ed economica agli insegnanti diplomati del ruolo B della Scuola Media con decorrenza 1° ottobre 1968. La legge era però rimasta inoperante.

I ripetuti interventi del SISME-CISNAL hanno ottenuto l'effetto desiderato. Ecco il testo delle disposizioni ministeriali:

Circolare n. 21 del 18-1-1972

Com'è noto, con legge 28 marzo 1968, n. 340 gli insegnanti tecnico-pratici diplomati, già appartenenti alle sopresse scuole di avviamento professionale, sono stati equiparati agli insegnanti diplomati di ruolo B della scuola media statale e, quindi, inquadrati con decorrenza 1° ottobre 1968, nel ruolo delle applicazioni tecniche.

I relativi decreti di inquadramento sono stati emanati dalla competente Direzione Generale dell'Istruzione Secondaria di 1° Grado sia per i professori di ruolo ordinario che per quelli di R.S.T., con riguardo, per questi ultimi, al possesso dei requisiti previsti per il collocamento nel ruolo ordinario ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 438.

Per la valutazione del servizio reso dagli aventi diritto nella qualifica di provenienza si riteneva che fosse applicabile — anche a seguito di apposito parere della Ragioneria Generale dello Stato — la particolare disciplina prevista dall'articolo unico della legge 22 marzo 1952, n. 203 secondo cui è valutabile solo in ragione di metà il servizio di ruolo ordinario classificato quale insegnamento di gruppo B.

In tal senso sono stati evasi numerosi quesiti proposti dalle SS.VV. (e non poteva disporsi diversamente) per conoscere quale normativa fosse applicabile nel caso di riconoscimento del servizio prestato nel ruolo inferiore dai professori di applicazioni tecniche immessi nel ruolo B e nei cui confronti occorreva disporre la promozione ad ordinario, dopo l'ulteriore decentramento dei servizi avvenuto con D.L. 19 giugno 1970, n. 367 convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 578.

Da tale indirizzo ha però dissentito il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione VI - che, con decisione n. 191 del 17 dicembre 1970, pubblicata nell'udienza del 16 marzo 1971, ha statuito che per « altri ruoli d'insegnamento di gruppo B » devono intendersi quelli assimilabili al ruolo degli insegnanti elementari e perciò estranei alla istruzione secondaria, per la quale vige, invece, l'art. 6 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 nella interpretazione generale di considerare valutabile l'intero servizio prestato nel ruolo inferiore secondo le norme che regolano la carriera nel ruolo superiore cui il professore è pervenuto.

Tali premesse, oltre ad inerire alla particolare situazione di carriera dei professori interessati, giovano anche a delimitare la ripartizione di competenza tra gli Uffici Centrali e quelli Periferici, sia in ordine ai provvedimenti di rettifica dei decreti già emanati e perfezionati in base alla citata legge n. 203, sia per quanto concerne i riconoscimenti ancora da predisporre.

Al riguardo si impartiscono le seguenti disposizioni:

a) le rettifiche riguardano i decreti ministeriali e quelli provveditoriali con i quali il riconoscimento è stato disposto in ragione della metà del servizio reso nel ruolo inferiore anziché per intero, e, pertanto, rientra nella competenza dei rispettivi Uffici l'emanazione dei nuovi provvedimenti modificativi di quelli in precedenza adottati, con i quali occorrerà provvedere alla ricostruzione della carriera applicando l'art. 6 del R.D. 6 maggio 1923,

n. 1054 in estensione del giudicato del Consiglio di Stato;

b) per gli insegnanti di ruolo ordinario che non abbiano ancora ottenuto l'inquadramento del ruolo B benché provvisti del titolo di studio di istruzione di 2° grado, l'applicazione della citata legge numero 340/68 sarà portata a compimento dalla Direzione Generale dell'Istruzione Secondaria di 1° Grado, avuto riguardo alla complessa casistica connessa alla validità dei titoli di studio più disparati che gli interessati esibiscono e la cui classificazione comporta notevoli difficoltà occorrendo fare ricorso ai particolari ordinamenti in base ai quali i titoli stessi sono stati conseguiti;

c) gli insegnanti immessi nel ruolo straordinario per effetto dell'art. 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 fuori dei posti immediatamente conferibili, conseguiranno il ruolo B all'atto della nomina sempreché ricorrano alla data del 1° ottobre 1968 le condizioni previste dalla citata legge n. 340/68, il cui, carattere eccezionale esclude la possibilità — anche secondo quanto rilevato dagli Organi di controllo in sede di rilievo — di estendere detto beneficio agli insegnanti che hanno conseguito il titolo di studio posteriormente alla citata data del 1° ottobre 1968 e la cui nomina non sia retrodatibile entro detto termine in rapporto al contingente di cattedre disponibile negli anni scolastici successivi al 1962/63 (vedi art. 22, 4° comma della legge n. 831);

d) per coloro che provengono dai ruoli ordinari dell'insegnamento tecnico pratico negli istituti tecnici e professionali ed abbiano titolo all'inquadramento nel ruolo B per l'insegnamento delle applicazioni tecniche nella scuola media, al riconoscimento per intero del servizio prestato nella qualifica inferiore provvederemo le SS.VV. all'atto della conferma ad ordinario con l'osservanza delle istruzioni di cui sopra.

IL MINISTRO: Misasi

SCATTI BIENNALI INSEGNANTI DI APPLICAZIONI TECNICHE

Circolare n. 30 del 1° febbraio 1972

In relazione ai vari quesiti qui pervenuti in merito agli scatti di stipendio da attribuire agli ex insegnanti tecnico pratici, ora incaricati a tempo indeterminato per l'insegnamento di applicazioni tecniche, si forniscono i seguenti chiarimenti:

1) come chiarito con il punto 11 della C.M. n. 103, prot. 25074 del 12-3-1970, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio nei confronti degli incaricati a tempo indeterminato, è utile l'intero periodo di attività didattica espletata quali insegnanti tecnico pratici con nomina a tempo indeterminato;

2) è parimenti utile, ai sensi del D.L. 19-6-1970, n. 366, convertito in legge n. 571 del 26-7-1970, il periodo di servizio eventualmente prestato dagli stessi nelle segreterie delle scuole medie in virtù delle leggi 3 novembre 1964, n. 1122 e 18 marzo 1968, n. 303;

3) secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 7 della legge 27-7-1961, n. 831, gli aumenti periodici devono essere calcolati sull'importo iniziale degli stipendi dovuti, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'inizio dell'anno scolastico successivo al compimento di ogni biennio di servizio.

Le SS.LL. sono pregate di portare il contenuto della presente circolare a conoscenza dei dipendenti Istituti e Scuole.

DOPOSCUOLA NELLA SCUOLA MEDIA

Circolare n. 25 del 15 gennaio 1972

Con precedente circolare numero 14330/2A del 3 dicembre 1971 fu rappresentata l'impossibilità da parte di questo Ministero di accogliere integralmente le richieste dei fondi per la retribuzione del personale con funzione di animatore delle libere attività complementari nei doposcuola e degli assistenti

alla prescuola e all'interscuola delle scuole medie, attesa la insufficiente disponibilità delle somme stanziata in bilancio per la spesa di cui trattasi.

Con la predetta circolare telegrafica, nel richiamare l'attenzione sulla necessità di contenere tale spesa nei limiti degli accreditamenti disposti da questo Ministero nell'anno scolastico 1970-71 sul capitolo 1762, veniva precisato che l'onere derivante dal pagamento delle ore di doposcuola relative allo studio sussidiario doveva in ogni caso gravare sul cap. 1761 (stipendi ed altri assegni fissi).

Fermo restando quanto è stato stabilito con la citata circolare telegrafica, si rende necessario, anche in relazione a quesiti qui pervenuti, fornire le seguenti ulteriori precisazioni:

a) la retribuzione spettante ai docenti ai quali siano state conferite oltre ad ore di insegnamento e/o di studio sussidiario, ore di libere attività complementari, deve gravare per intero sul capitolo 1761;

b) gli oneri previdenziali (contributi INPS) relativi alle retribuzioni del personale comunque impegnato nei doposcuola, sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dello Stato, debbono in ogni caso gravare sul capitolo 1761;

c) alle libere attività complementari non possono essere riservate più di due ore al giorno, escluso il sabato; pertanto, ai docenti con funzione di animatori non debbono essere conferite più di dieci ore settimanali. Questa limitazione si estende agli assistenti alla prescuola e all'interscuola. Mantengono viceversa le ore in atto a ciascuno assegnate, gli animatori e gli assistenti delle scuole medie impegnate nella sperimentazione di integrazione scolastica.

Si prega di restituire debitamente compilati gli uniti prospetti A e B riguardanti rispettivamente la indicazione della spesa per i primi due mesi del 1972 e i dati statistici dei doposcuola funzionanti nel corrente anno.

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18-1-1972)

TITOLO I NORME PROTETTIVE

Art. 1
Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli altri enti pubblici e dalle società cooperative, anche se socie di queste ultime.

... omissis
Art. 2 e 3
omissis...
Art. 4

E' vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
b) durante i tre mesi dopo il parto.

... omissis
Art. 5
omissis...
Art. 6

I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

Art. 7
La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera c) dell'articolo 4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi, durante il

quale le sarà conservato il posto.

La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.

I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

Art. 8-9-10-11-12
omissis...
TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 13
Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comprese le lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi domestici e familiari, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici si applica il trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti salve le disposizioni di maggior favore risultanti dalla presente legge.

Art. 14
omissis...
Art. 15

Le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

A partire dal 1° gennaio 1973, le lavoratrici, escluse quelle a domicilio e quelle addette ai servizi domestici e familiari, hanno diritto, altresì, ad una indennità giornaliera pari al 30 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza facoltativa dal lavoro prevista dal primo comma dell'articolo 7 della presente legge.

Le indennità di cui ai commi precedenti sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per la erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore di malattia presso il quale la lavoratrice è assicurata e non sono subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa.

Art. 16-17-18-19
omissis...

L'interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, esclusa quella procurata, è considerata a tutti gli effetti come malattia, salvo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1953, n. 568.

Art. 21-22-23-24-25-26-27
omissis...

DISPOSIZIONI VARIE VIGILANZA E PENALITÀ

Art. 28
Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera a), della presente legge, le lavoratrici di cui all'articolo 1 della presente legge dovranno consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore delle indennità giornaliera di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.

Art. 29
Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione della presente legge sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.

Art. 30
La vigilanza sulla presente legge è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso l'ispettorato del lavoro.

Al rilascio dei certificati medici di cui alla presente legge sono abilitati gli ufficiali sanitari, i medici condotti, i medici dell'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità, salvo quanto previsto dai commi successivi.

Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al precedente comma, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale

la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiedere la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.

I medici dell'ispettorato del lavoro hanno facoltà di controllo.

Il certificato medico attestante la malattia del bambino, di cui al secondo comma dell'articolo 7 della presente legge, può essere redatto da un medico di libera scelta della lavoratrice.

... omissis
Art. 31
omissis...

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, entro 90 giorni, saranno emanate norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

Art. 33
Sono abrogate le disposizioni della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive modificazioni in contrasto con le norme della presente legge.

Art. 34
omissis...
Art. 35

La presente legge entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo le diverse decorrenze fissate dagli articoli precedenti e salvo quanto previsto dal successivo comma.

Alle lavoratrici che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono assenti dal lavoro ai sensi dell'articolo 5, lettera a), della legge 26 agosto 1950, n. 860, si continua ad applicare la norma citata fino all'esaurimento del periodo di cui alla lettera stessa.

INCARICHI E SUPPLENZE NELLA SCUOLA ELEMENTARE

Il Ministero della P.I., accogliendo la tesi della Segreteria Nazionale del SINAIE (pubblicata su "Scuola Nazionale", n. 6-7 del 15 gennaio 1972), ha così risposto in merito alla questione della esclusione da parte del Provveditorato agli Studi di Roma dalle graduatorie di Circolo di quegli insegnanti inclusi nella graduatoria permanente che avevano presentato la relativa domanda prima del 23 giugno 1971, data ultima per l'acquisto del requisito della residenza:

In relazione a quanto prospettato con nota su indicata, si informa che sono state telegraficamente impartite disposizioni al Provveditorato agli Studi di Roma ai fini della iscrizione nelle graduatorie di circolo di quegli insegnanti che, iscritti nella graduatoria provinciale permanente, hanno prodotto la dichiarazione di residenza in data anteriore al 23 giugno 1971.

IL DIRETTORE GENERALE

RESPONSABILITÀ' DEGLI INSEGNANTI

Una decisione della Corte dei Conti « La Corte dei Conti ha confermato in una recente decisione che sussiste la responsabilità degli insegnanti in genere e di quelli elementari in particolare, per gli infortuni occorsi ad alunni durante le ore di scuola in conseguenza di omessa vigilanza.

L'insegnante colpevole di mancata sorveglianza è tenuto a risarcire allo Stato il danno derivante dal pagamento di indennizzi ad alunni infortunati ».

ESODO VOLONTARIO

Gli Uffici della Riforma Burocratica, in applicazione della Legge 249/1968, hanno predisposto la norma di attuazione che estende il beneficio dell'esodo volontario a tutto il personale dello Stato. Esso prevede l'abbuono di sette anni sia sulla pensione che sulla buonuscita e cinque scatti periodici da attribuire sull'ultima quinquennale.

Il provvedimento, per ora, è limitato alla sola carriera direttiva. Si prevede che, al più presto, il beneficio sarà esteso a tutte le altre carriere.

NOTIZIARIO DALLE PROVINCE

Scuola media

ROMA

Gli insegnanti e i presidi iscritti al SISME-CISNAL di Roma, riuniti in assemblea il 5 febbraio 1972 mentre esprimono la loro solidarietà al prof. Michelangelo Simoni, preside dell'istituto "A. Oriani", al prof. Carlo Alberto Tiberio, preside dell'istituto "E. Fermi" e al prof. Mario Nicoletti, docente nello stesso istituto, nuove vittime del clima di violenza instaurato nella scuola italiana con la connivenza delle superiori autorità politiche,

dichiarano

la loro incondizionata adesione

alla iniziativa disciplinare assunta dallo stesso preside prof. Carlo Alberto Tiberi, iniziativa volta a riportare ordine nella scuola contro ogni intimidazione e contro non disinteressati suggerimenti politici volti ad istituzionalizzare — di fatto — la violenza nella scuola dopo averla istituzionalizzata nel Paese.

MILANO

Il giorno 31 gennaio 1972 nella Sede dell'Unione Provinciale del Lavoro CISNAL di via Torino, 48 - Milano - si sono riuniti i Rappresentanti provinciali del settore Scuola di ogni ordine e

grado per esaminare la situazione attuale nelle Scuole della Lombardia. I partecipanti hanno deciso di dar vita a un organismo a livello regionale che coordini le varie attività delle Segreterie provinciali. Si è discusso, inoltre, ampiamente sull'attuale stato giuridico degli insegnanti di ogni ordine e grado e del personale non docente, decidendo di sensibilizzare con varie iniziative la categoria. A tale scopo si è stabilito di indire un primo convegno di aggiornamento sindacale che avrà luogo nella Sede della CISNAL di Milano il giorno 24 febbraio 1972 alle ore 16.

PISTOIA

Il prof. architetto Valeriano Mugnai ha indirizzato alla Procura della Repubblica di Pistoia e alle autorità scolastiche centrali e periferiche il seguente esposto:

Il sottoscritto arch. Valeriano Mugnai, incaricato a tempo indeterminato di "Costruzioni e disegno di costruzioni" presso l'Istituto Tecnico per Geometri di Pistoia, si pregia portare a conoscenza della SS.LL. una serie di fatti mai in precedenza ufficialmente segnalati, sui quali intende riservarsi OGNI E QUALSIASI AZIONE atta a tutelare i propri legittimi interessi di cittadino e docente.

Già nei decorsi anni scolastici 1969-70 e 1970-71 ebbero a verificarsi incresciosi episodi: una interminabile serie di telefonate anonime e minacciose tentarono, vanamente, di incutere terrore all'incolumità fisica del sottoscritto, in forma tanto triviale quanto premeditata.

Nel presente anno scolastico 1971-72, in data 4 febbraio, essendosi verificata una squallida ripetizione di tali fatti, anche se in forma molto più civile e contenuta, il sottoscritto, mentre denuncia agli Organi competenti ed alla Pubblica Opinione un simile deplorabile stato di cose, fa appello alla "dignità e serietà" (parole ormai, dall'uso corrente, depennate dal lessico italiano) di coloro che sono comunque preposti all'educazione morale e civica dei giovani, ad astenersi per il futuro da simili atti, comunque riprovevoli, ed a collaborare maggiormente con gli organi cui è demandata la responsabilità di quanti a loro affidati.

Senso di responsabilità impone una realistica e costruttiva visione dei problemi che la società tutta, oggi, ci richiede: il "terrorismo anonimo", oltre che moralmente squalificante, non riuscirà (e di questo ne sono certo) ad egemonizzare lo spirito, il pensiero e l'azione di coloro, che per vocazione e spirito di sacrificio, hanno dedicato, e dedicano, le loro migliori energie, al reale e concreto miglioramento degli obbiettivi che una società, migliorata in forma e contenuti, drasticamente ci impone.

TORINO

CORSI ABILITANTI

I colleghi che desiderano partecipare ai corsi abilitanti è bene che si mettano in contatto con la Segreteria Regionale del SISME-CISNAL e ciò per poter chiedere tempestivamente l'iscrizione al corso in questione.

A tale proposito si porta a conoscenza che la Segreteria (via Mercantini, 6, piano III - Telefono 537.700-545.630) è a disposizione di tutti i Colleghi tutti i giorni, dalle 18 alle 20.

In particolare il giovedì la Segreteria cura le pratiche dei maestri elementari, mentre il lunedì è riservato al personale amministrativo.

COMITATI DIFESA SCUOLA

Alcuni genitori e insegnanti stanno formando i primi Comi-

tati Difesa Scuola. Il programma di tali Comitati si può così riassumere: 1) Impedire con tutti i mezzi che si strumentalizzino la scuola per scopi partitici; 2) Ridare al docente la dignità che si richiede alla sua funzione; 3) Stabilire un sereno rapporto tra la scuola e la famiglia; 4) Isolare i gruppi disfattisti che operano nella scuola; 5) Controllare l'operato dei capi d'istituto (e dei docenti) attraverso un'apposita commissione provinciale di pedagogisti; 6) Ridimensionare il criterio della scuola d'obbligo, proponendo la concessione di un certificato di frequenza a tutti i ragazzi che seguono i corsi e il titolo di studio solamente ai meritevoli, cioè a coloro che vengono giudicati « maturi ».

L'iniziativa è stata stimolata anche per il fatto che quest'anno il disfattismo di marca sovietica si è infiltrato, sotto forma di « comitati di studio scuola-famiglia » in diverse scuole medie della periferia e delle zone limitrofe alla città.

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

Su proposta della Segreteria Regionale gli onorevoli Roberti, Abelli, Nicosia hanno presentato al Ministro della P.I. la seguente interrogazione: « per conoscere se non ritenga opportuno spiegare un intervento onde disciplinare il corso di « scienze e arti nel campo della stampa » esistente presso il Politecnico di Torino

ROMA

La Segreteria del SINAIE romano sta conducendo una decisa azione in difesa delle insegnanti elementari dei doposcuola gestiti dal Patronato Scolastico di Roma le quali, in seguito della evocazione all'Ente Regione dell'assistenza scolastica, e con la scadenza del contratto di lavoro attualmente in vigore, s'ignora che fine faranno.

Il segretario provinciale è stato ricevuto dal Presidente del Patronato scolastico il quale, alla precisa richiesta di chiarimenti circa le voci correnti negli ambienti scolastici romani sul futuro licenziamento delle maestre, non ha potuto dare una risposta chiara ed esauriente anche perché attualmente s'ignora che cosa avverrà del Patronato Scolastico e dei suoi dipendenti con il passaggio all'Ente Regione dell'assistenza scolastica.

Il Segretario del SINAIE di Roma ha messo in evidenza come oggi si prendano in considerazione solo le istanze di quanti agiscono con violenza, mentre ci si cura poco delle insegnanti esperte ad incognite amare e dolorose.

Proseguendo nell'azione sindacale in difesa della categoria è stata indetta per venerdì 11 febbraio alle ore 10, in Via Goito 36, una pubblica assemblea delle insegnanti elementari dei doposcuola gestiti dal Patronato Scolastico.

All'assemblea prenderanno parte consiglieri comunali e provinciali, nonché deputati al Parlamento e alla Regione.

SCUOLA MATERNA

I problemi del personale insegnante ed assistente della scuola materna statale sono stati discussi nell'incontro avvenuto a Roma tra il Segretario nazionale e i dirigenti del Sinaie di Bari.

La delegazione barese, ha esposto le principali e più urgenti necessità del personale in relazione all'orario di servizio, al riposo infrasettimanale, alla nuova legge sulla tutela delle lavoratrici madri, il pagamento degli stipendi ogni 27 del mese, le trattenute per le giornate di assenza dal servizio, la nomina a tempo in-

da vari lustri, ma che tuttora resta bloccato al terzo anno, senza che si provveda al completamento con il quarto anno, onde dar modo agli iscritti al corso medesimo di conseguire il titolo relativo ».

Circa un centinaio di studenti-lavoratori attendono da molti anni la costituzione del quarto corso e ciò, come si può ben capire, rappresenta un notevole danno per gli studenti stessi, alcuni dei quali insegnano nella scuola pubblica e, con grandi sacrifici e rinunce, vuole maturare una maggiore specializzazione.

MODELLI VIVENTI

E' stato organizzato un incontro con i « modelli viventi » del locale liceo artistico ed accademia di belle arti al fine di esaminare i problemi locali della categoria.

MEMENTO

Rammentiamo ai dirigenti e agli iscritti alla CISNAL-Scuola che questo giornale «deve» essere affisso nella bacheca o nell'apposito spazio espositivo disponibile presso ogni scuola o istituto (art. 49, legge 249/1968; circolare ministeriale n. 241 dell'11-7-1969).

L'esposizione è esente da bollo (art. 23, Tab. All. B, D. P. R. 24-6-1954, n. 342).

Scuola elementare

determinato per le assistenti.

Il Segretario Nazionale ha assicurato tutto l'appoggio del sindacato e suo personale per la risoluzione dei problemi prospettatigli.

ROMA

Il prof. Aldo Tornese ha ricevuto Guglielmo Romelli che a nome del SINAIE-CISNAL di Roma aveva chiesto un urgentissimo colloquio per trattare ed esaminare i molteplici problemi che recentemente hanno suscitato viva apprensione fra le maestre dei doposcuola romani ed anche in relazione alla situazione di insufficienza burocratica nell'apparato periferico e centrale del Ministero della Pubblica Istruzione, soprattutto per quanto riguarda la ricostruzione delle carriere derivanti dal famoso "riassetto".

Esaminando poi i temi riguardanti la vertenza sindacale delle maestre dei doposcuola, il professor Tornese, come il Presidente del Patronato Scolastico di Roma, non è stato in grado di chiarire quale sorte verrà riservata a chi opera come docente in questo delicato settore. Anche per comunicare collegialmente l'esito dell'incontro agli insegnanti elementari, di scuola materna e dei doposcuola romani il SINAIE-CISNAL ha deciso d'indire una pubblica assemblea venerdì 11 febbraio alle ore 10 in Via Goito 36. All'assemblea prenderanno parte consiglieri comunali, provinciali, nonché Deputati al Parlamento e alla Regione.

" GRANDE ITALIA "

P.zza Esedra - Roma - Tel. 486566

- RISTORANTE
- PIZZERIA
- CAFFÈ
- BIRERIA

Sala per banchetti e rinfreschi

Direttore responsabile
GIUSEPPE CIAMMARUCONI

Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966

Tip. DAPCO - Via Dandolo, 8 - Roma

Modelli viventi

Il 1972 si è iniziato con una grande vittoria del settore.

La nuova disciplina approntata dall'Ispettorato per l'Istruzione Artistica con la collaborazione della Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL, è finalmente pronta. Infatti il Ministero del Tesoro, con nota n. 179511 del 22 dicembre 1971, ha espresso parere favorevole alla nuova regolamentazione.

Per la definitiva applicazione si attende soltanto la pubblicazione da parte del Ministero P.I.

« Modelli Viventi »: con il prossimo mese di febbraio avrete finalmente regolamentate le assunzioni, la retribuzione oraria, l'assistenza e la previdenza, nonché la sistemazione delle assicurazioni sociali arretrate di ben dieci anni.

Il vostro Calvario è dunque finito.

Ma questa, seppure sia la più importante e la più attesa da tutti voi, non è la sola vittoria a favore della vostra benemerita categoria.

Infatti, ci siamo interessati perché ai « Modelli Viventi » delle Accademie di Belle Arti di Milano, Roma e Palermo venissero pagate le prestazioni non fornite a causa delle agitazioni studentesche e ai « Modelli Viventi » dell'Accademia di Torino quelle per lo scoppio della caldaia dell'impianto di riscaldamento.

« Modelli Viventi »!

Per vincere le molte altre battaglie che ci aspettano dobbiamo essere uniti e più numerosi.

Perciò il SISME-CISNAL lancia un caldo invito ai « Modelli Viventi » di tutta Italia già iscritti, affinché, oltre a rinnovare la quota d'iscrizione per il 1972, facciano opera di proselitismo verso i colleghi non iscritti.

Ricordiamo che la quota annua, comprensiva dell'abbonamento al quindicinale « SCUOLA NAZIONALE », è stata stabilita in L. 2.500. Il versamento può essere effettuato sul c.c. post. n. 1/50782 intestato al SISME-CISNAL, Via Principe Amedeo n. 42, 00185 Roma.

« MODELLI VIVENTI », FATE FORTE IL VOSTRO SINDACATO, ISCRIVENDOVÌ.

Nel chiudere questo appello, non possiamo non ricordare a tutti i « Modelli Viventi » la valida, preziosa e instancabile collaborazione offerta alla Segreteria Nazionale della CISNAL-SCUOLA dalla Dirigente Nazionale del Settore, Anna Divetta.